



Oggetto: Determina di autorizzazione della risoluzione consensuale del Contratto CIG 7434082E86, stipulato con l'OE Mediant S.r.l. per i servizi relativi alla realizzazione di una rappresentazione artistica unica, dei relativi diritti attinenti all'utilizzo in esclusiva e delle attività necessarie alla relativa messa in scena, per la celebrazione dei 60 anni del Ministero della Salute e dei 40 del Servizio Sanitario Nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive deliberazioni n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio

Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito Information Communication Technology;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 (dovrebbe entrare in vigore la nuova), n. 160 in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il budget per l'anno 2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 27 del 5 dicembre 2019;

Vista la delibera n. 40 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di revisione del bilancio di previsione 2020 (revisione budget 2020), inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per la parte vigente;

Visto l'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. rubricato "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*", il quale prevede che "*anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

Visto l'Accordo di Collaborazione stipulato - ai sensi del su menzionato art. 15 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.- in data 30/12/2017 tra il Ministero della Salute ed AIFA, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali in materia di comunicazione e informazione, al fine di celebrare, in ragione del 60° anniversario dell'istituzione del Ministero della Salute, tale ricorrenza con una serie di convegni ed eventi tematici rivolti agli operatori del Servizio sanitario nazionale e ai cittadini nella consapevolezza dell'importanza di spiegare ai medesimi e condividere con loro, il valore strategico e quotidiano che il SSN ha nelle vite di ognuno;

Tenuto conto che, in base all'Accordo *de quo*, volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle predette attività di interesse comune e a regolamentare gli aspetti operativi ed economici della collaborazione, il Ministero si è impegnato a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un finanziamento all'Agenzia Italiana del Farmaco fino a € 170.000,00 fuori campo IVA;

Tenuto conto che, nell'ambito di tali attività finanziate dal Ministero, AIFA ha stipulato con la società MEDIART S.r.l. il contratto CIG 7434082E86 in oggetto in virtù del quale è stata prevista una parte iniziale volta alla realizzazione creativa di un'opera artistica per un costo di euro 60.000 oltre iva e una seconda parte di messa in scena della medesima per un costo complessivo di euro 30.000 oltre iva;

Considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 3 del Contratto, è stato previsto il pagamento dei seguenti importi:

- a) € 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA, all'avvenuta consegna dei contenuti legati alla creatività (copione completo, contenuti video e audio in esso indicati e progetto scenografico);
- b) € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA, per la realizzazione della scenografia e per il pagamento di quota parte del cast artistico, da corrispondersi successivamente allo svolgimento della "prima dello spettacolo" da tenersi a Roma;
- c) € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA per il pagamento della quota restante del cast artistico e per l'attività legata alla realizzazione/esecuzione del contest, da corrispondersi successivamente allo svolgimento dell'evento finale da tenersi a Roma.

Tenuto conto che tutti i servizi di cui alla su citata lett. a) dell'art. 3 del Contratto e più precisamente relativi alla realizzazione del copione completo, dei contenuti video e audio e del progetto scenografico, sono stati regolarmente eseguiti e, quindi, fatturati dal Fornitore;

Preso atto che il DEC ha regolarmente riscontrato la fattura emessa al riguardo dal Fornitore, che l'AIFA ha tempestivamente provveduto alla liquidazione della stessa e che il Ministero della Salute ha, infine, rimborsato il predetto importo all'AIFA sulla base del sopra citato Accordo di Collaborazione;

Preso atto della relazione, resa ex art. 22 comma 2 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti num. prot. 148361 – 30/12/2020-AIFA-AIFA_USEC/P, nella quale il DEC del Contratto ha evidenziato che *"Il contratto in oggetto è stato finora reso a regola d'arte dall'Operatore Economico il quale ha consegnato tempestivamente la realizzazione creativa sub lettera a) che precede, sia su supporto cartaceo che in formato digitale, come da cronoprogramma ed ha profuso il massimo impegno affinché le scadenze temporali legate alla corretta celebrazione di quanto in oggetto fossero possibili. Tuttavia, a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria da Coronavirus, la normativa adottata per il contenimento della pandemia ha imposto l'obbligo del rispetto del distanziamento sociale ed il divieto degli assembramenti nonché la chiusura di luoghi aperti al pubblico, quali locali, cinema e teatri"*, precisando che *"Tale premessa risulta essere condizione imprescindibile per considerare non realizzabile alcun tipo di attività legata all'esecuzione della seconda parte del contratto il quale prevede, appunto, la messa in scena dell'opera mediante una rappresentazione teatrale in presenza"* e che, pertanto, *"Non essendo, invece, possibile ad oggi concretamente realizzare la parte di rappresentazione teatrale dell'opera creativa, per un valore economico pari a euro 30.000,00 oltre iva, per le ragioni espresse in merito alle vigenti misure dovute alla pandemia Covid-19, imponendo tali misure il divieto di assembramenti, il fornitore medesimo si è reso disponibile a procedere ad una risoluzione consensuale del contratto che gli consentirebbe di non vincolare ad oltranza il cast artistico, rinunciando espressamente ad avanzare ogni eventuale pretesa risarcitoria o richiesta di rimborso e rendendosi disponibile in futuro a mettersi eventualmente a disposizione nel caso sussistessero le relative condizioni per procedere con la rappresentazione teatrale, solo ed*

esclusivamente ove vi fosse un interesse in tal senso e senza alcun impegno in tal senso da parte del Ministero o di AIFA" (All. 1);

Considerato infatti che le predette restrizioni normative imposte per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, tra le quali l'obbligo del distanziamento sociale ed il divieto degli assembramenti nonché la chiusura di luoghi aperti al pubblico, quali locali, cinema e teatri, hanno reso materialmente ineseguibile la prestazione dovuta ovvero l'allestimento e la messa in scena dello spettacolo previsto dal Progetto da parte di Mediart S.r.l.;

Preso atto della circostanza che i servizi relativi alla realizzazione scenica di cui alle sopra citate lett. b) e c) dell'art. 3 del Contratto in argomento, pertanto, ad oggi non sono stati eseguiti né sono eseguibili per cause non imputabili né ad AIFA né al fornitore;

Visto l'art. 1672 c.c., stando al quale, in tema di risoluzione del contratto di appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, *"Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera"*;

Considerato che l'attuale emergenza epidemiologica ben può configurarsi come causa non imputabile ad alcuna delle parti;

Visto l'art. 91 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia), rubricato *«Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici»* a mente del quale, all'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: *"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato, ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ..."*;

Considerato che, secondo l'interpretazione consolidata, vengono riconosciute, tra le cause esimenti della responsabilità del debitore, gli eventi di forza maggiore o anche le ipotesi riconducibili al c.d. *"factum principis"* (quale *species* del *genus* forza maggiore), ossia gli ordini o i divieti sopravvenuti dell'autorità amministrativa che rendano oggettivamente impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato;

Vista, altresì, la Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 nella quale la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito alle conseguenze in ambito contrattuale delle normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19, ove le medesime abbiano reso la prestazione contrattualmente prevista non eseguibile e, pertanto, il contratto risolvibile per impossibilità sopravvenuta;

Preso atto del nulla osta sia del RUP e Dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio che del Dirigente dell'Area Amministrativa, resi con e-mail del 30/12/2020, in ordine alla proposta avanzata dal DEC di procedere alla risoluzione consensuale del Contratto CIG 7434082E86 per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti, con

l'espressa rinuncia del fornitore ad avanzare ogni eventuale pretesa risarcitoria o richiesta di rimborso nei confronti di AIFA;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla risoluzione consensuale del Contratto CIG 7434082E86 per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della risoluzione consensuale del contratto per impossibilità sopravvenuta)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzata la risoluzione consensuale del Contratto recante CIG 7434082E86 stipulato tra AIFA e Mediar S.r.l. per impossibilità sopravvenuta da *factum principis*, ai sensi dell'art. 1672 del c.c..
2. La risoluzione in parola comporta l'espressa rinuncia del fornitore ad avanzare ogni eventuale pretesa risarcitoria o richiesta di rimborso nei confronti di AIFA in merito al contratto CIG 7434082E86.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma 31.12.2020

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente in data 31.12.2020 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- 1) relazione del DEC del 30/12/2020;
- 2) nulla osta del RUP e del Dirigente AA del 30/12/2020.

Pubblicato sul profilo del committente in data 13/01/2021.